

CURRICULUM VITAE
DI
ANTONELLA RAVINALE

Ha conseguito la maturità classica presso.

Si è laureata in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino con la seguente tesi: «La direzione non equivoca degli atti nel delitto tentato».

Abilitata all'insegnamento, ha svolto attività quale docente in discipline giuridiche ed economiche presso istituti superiori.

Ha superato a Torino gli Esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; è iscritto all'ordine degli avvocati di Torino 1998 e dal 2010 è iscritto all'albo degli Avvocati Cassazionisti.

Dopo il conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio della professione forense ha approfondito sia da un punto di vista teorico sia e soprattutto da un punto di vista pratico il diritto del lavoro, il diritto societario ed il diritto fallimentare.

Dal 2001 svolge autonomamente la propria attività professionale in strutture disciplinate da contratto di comunione d'uso che garantiscono l'utilizzo comune dei servizi attraverso la stipula individuale di contratti, sopportando pro-quota le spese comuni di gestione e di funzionamento.

La sottoscritta si avvale della collaborazione stabile dell'avv. Chiara Toscano iscritta al foro di Torino.

L'attività giudiziale ha portato ad intrattenere correnti rapporti con diversi studi professionali in tutta Italia, così che si può affermare che vi è una rete di studi corrispondenti in tutto il Piemonte e nelle maggiori città d'Italia, ove eventualmente domiciliarsi.

Lo studio é, inoltre, pienamente e completamente informatizzato ed ha a disposizione banche dati su CD ROM ed *on line*, per agili e rapide consultazioni della giurisprudenza e della legislazione. È registrata sul PTT e sul PDA.

Ha stipulato assicurazione per la responsabilità civile (art. 12 – L.P. 247 del 31/12/2012) e contro gli infortuni (art. 12 – L.P. 247 del 31/12/2012) e non si trova in condizioni che limitino o escludano a norma di legge la capacità di contrattare con la PA.

Già inserita nelle precedenti liste di accreditamento di avvocati formate dalla Soris spa per l'affidamento di incarichi legali per controversie dinanzi alla Commissione Tributaria e al

Tribunale, dal 2004 ha patrocinato la Soris innanzi alla Commissione Tributaria, al Tribunale e alle Corti Superiori.

Dal 2004 ha acquisito specifica esperienza assumendo incarichi nell'interesse di Soris S.p.a. che attengono alla casistica riguardante il diritto fallimentare e tributario, le sanzioni amministrative, l'attività di riscossione delle entrate e delle procedure coattive della PA e di organismi di diritto pubblico che possono così sommariamente riassumersi:

- ha curato l'insinuazione di crediti per tributi locali in procedure fallimentari nonché le eventuali opposizioni allo stato passivo per il riconoscimento ai tributi insinuati del privilegio ed ha ottenuto il riconoscimento al chirografo dei compensi spettanti al concessionario per l'insinuazione;

- ha espresso pareri in ordine alla possibilità per un concessionario locale, a fronte dell'impossibilità di sottoporre ad esecuzione alcun bene di una società, di presentare istanza di fallimento;

- si è costituita quale convenuta innanzi all'ufficio del Giudice di Pace in circa 850 cause ed innanzi al Tribunale in circa 100 cause per questioni attinenti la legittimità del procedimento ex art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle sanzioni per violazione del CdS da parte del concessionario locale e la legittimità della procedura di fermo.

- ha appellato innanzi al Tribunale di Torino circa 60 sentenze in cui veniva affermata l'illegittimità della procedura di riscossione, si è costituita in cinque appelli su sentenze impugnate dal ricorrente, una afferente una questione di merito l'altra sulla legittimità delle ingiunzioni favorevole al concessionario, si è costituita altresì in tre Giudizi instaurati innanzi alla Suprema Corte innanzi alla quale sono state impugnate pronunce sulla legittimità delle ingiunzioni favorevoli al Concessionario.

- ha espresso pareri in ordine in ordine alla possibilità per un concessionario locale di procedere alla riscossione delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 secondo le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con particolare riferimento all'iscrizione di ipoteca. In qualità di patrocinatore di Concessionario locale ha ricorso ex artt. 2674-bis cod. civ. e 113 disp. att. cod. civ. acchè il Conservatore dei registri immobiliari presso l'ufficio Provinciale del territorio di Torino procedesse alla rimozione della riserva apposta all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. 602/73 applicando il regime di esenzione previsto dagli artt. 47 e 47 bis del suddetto D.P.R. In qualità di patrocinatore di Concessionario locale ha ricorso ex artt. 2674-bis cod. civ. e 113 disp. att. cod. civ. acchè il Conservatore dei registri immobiliari presso l'ufficio Provinciale del territorio di Brindisi e presso quello di Vibo Valentia proceda alla rimozione della riserva apposta all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. 602/73. Si è costituita altresì nei due Giudizi instaurati innanzi alla

Suprema Corte dall'ufficio Provinciale del territorio di Vibo Valentia che ha impugnato le pronunce della Corte d'Appello di Catanzaro favorevoli al Concessionario;

- si è costituita quale convenuta innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale in circa 150 cause per questioni attinenti la legittimità dell'ingiunzione di pagamento emessa dal Concessionario locale ex art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e la legittimità della procedura di fermo e di iscrizione di ipoteca. Si è costituita quale convenuta innanzi alla Commissione Tributaria Regionale negli appelli instaurati dai contribuenti con riferimento alle stesse problematiche.

- si è costituita quale convenuta innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale in circa 50 cause per questioni attinenti la prescrizione dei tributi locali ed ha appellato e/o si è costituita quale convenuta innanzi alla Commissione Tributaria Regionale negli appelli instaurati con riferimento alle stesse problematiche. Nell'ultimo quadriennio, alla luce della posizione assunta dalla Suprema Corte, Soris s.p.a., non ha più coltivato le difese in punto prescrizione decennale con riferimento alla Tarsu e definito le posizioni prima dell'instaurazione del contenzioso, laddove possibile, diversamente le difese sono volte ad invocare atti interruttivi della prescrizione, inammissibilità delle domande formulate da controparte, difetto di giurisdizione e/o incompetenza per materia e valore (in particolare nei giudizi instaurati innanzi al Tribunale)

Torino 5 giugno 2023

Avv. Antonella Ravinale